REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1985

relativo alla fornitura di riso alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 3 luglio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1984.
2. **Beneficiario :** Lega delle società della Croce Rossa.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale :** 103 t (300 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :** Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano, telex 334 032.
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
   — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti,
   — umidità : 15 %,
   — rotture di riso : massimo 5 %,
   — grani gessati : massimo 5 %,
   — grani striati rossi : massimo 3 %,
   — grani vaiolati : massimo 1,5 %,
   — grani macchiati : massimo 1 %,
   — grani gialli : massimo 0,050 %,
   — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
   — in sacchi di iuta nuovi di 600 g,
   — peso netto dei sacchi : 50 kg,
   — iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza) :
   « RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DAKAR ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 14 ottobre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 15 ottobre al 15 novembre 1985.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/T.

Note :

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.